



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

rilevato che

dei beni della signora

n. 3/2012 per l'intera somma di euro

richiamando le disposizioni di cui al DPR n. 180/1950, rilevato che il liquidatore ammetteva detto credito al chirografo per l'intera somma e in presenza di contestazioni non superabili ai sensi dell'art. 14 octies l. n. 3/2012, il liquidatore ha rimesso gli atti al giudice,

ritenuto condivisibile l'orientamento già espresso da questo Tribunale con ordinanza collegiale del 17.1.2019 (Presidente Bruno – est. Pernigotto) secondo cui *“la disposizione di cui all'art. 14 ter, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012 (in simmetria all'art. 46 L.F.) pare mirata a definire - nella prospettiva del sovraindebitato - i beni destinati a non essere acquisiti all'attivo della procedura di liquidazione e nulla ha a che vedere con la posizione dei creditori eventualmente titolari di crediti - nella loro prospettiva - impignorabili. Quella in esame è dunque una disposizione che non riguarda in alcun modo il trattamento riservato ai creditori del sovraindebitato ivi compresi quelli che lo siano in forza di finanziamenti accompagnati da cessione del quinto (i quali per inciso di regola sono e rimangono creditori chirografari del lavoratore potendo al più una posizione privilegiata essere loro riconosciuta soltanto nel concorso con i creditori del datore di lavoro "ceduto", sussistendone i presupposti). Altro sarebbe il caso in cui il sovraindebitato fosse esso stesso titolare di un credito impignorabile (poiché ad esempio avente carattere alimentare), potendosi in tale ipotesi invocare l'art. 14 ter, c. VI, lett. a) della L. n. 3/2012, ma non è quello di specie il caso”;*

ritenuto che nel caso di specie va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro “il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” con la conseguenza che in caso di fallimento del



cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata, essa "non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (cfr. Cass.n.551/2012, Cass.n.17590/05);
ritenuto che vada richiamato l'orientamento espresso da questo Tribunale (provvedimento del 31.10.2017) secondo cui *"il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art.14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura che si svolge per il resto nel rispetto della par condicio creditorum al sensi dell'art.14octies, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura;*
rilevato che analogamente l'art.14quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione";

P.Q.M.

dispone che lo stato passivo sia definitivamente formato in applicazione di quanto affermato in parte motiva.

Si conchiude.

Brescia, 15 marzo 2019

Il Giudice
dr. Vincenza Agnese

